

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"Lucca Fiere e Congressi S.p.a" tale denominazione potrà essere abbreviata in sigla "LFC S.p.a."

articolo 2

La Società ha sede legale nel Comune di Lucca.

Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Il termine di durata potrà essere anticipato o prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

articolo 4

La Società ha per oggetto la valorizzazione del complesso edilizio immobiliare dell'area ex Bertolli e delle aree limitrofe che rientrano nel progetto norma n. 8 del regolamento urbanistico del Comune di Lucca, poste in Sorbano del Giudice (Lucca), attraverso la acquisizione delle aree limitrofe, riqualificazione urbanistica ed ambientale dell'area ed in particolare la progettazione e la realizzazione e la gestione di sistemi fieristici espositivi e congressuali e di strutture per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

La Società ha altresì ad oggetto la gestione del complesso immobiliare di sua proprietà e potrà compiere tutte le operazioni necessarie per perseguire lo scopo sociale, tra le quali si annoverano in via esemplificativa:

- La conduzione di analisi, ricerche, stime, valutazioni, perizie, studi nel settore immobiliare, piani per la valorizzazione e il recupero del complesso immobiliare;
- La predisposizione dei progetti urbanistici ed edilizi, con l'elaborazione e l'attuazione di piani di fattibilità sotto i profili economici e finanziari;
- L'individuazione delle modalità e delle forme più appropriate per la definizione dei contenuti e delle modalità economiche ed operative degli interventi;
- La conclusione di contratti di appalto, di concessione, di mandato, di affidamento di incarichi per prestazioni di opere e di servizi e di qualsiasi altro contratto necessario per il raggiungimento dello scopo sociale;
- L'acquisizione di immobili comunque funzionali e complementari al complesso e la realizzazione degli interventi necessari alla utilizzazione degli stessi;
- La vendita e/o locazione di immobili o di porzioni di immobili del complesso;
- La commercializzazione dell'immagine della Società e del Sito;
- La commercializzazione degli spazi e delle strutture espositive, commerciali e per servizi, con salvaguardia delle manifestazioni fieristiche esistenti;
- La gestione immobiliare del complesso sulla base di apposito regolamento che si allega e fa parte integrante del presente statuto;

- il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari od immobiliari (compresa la locazione, anche finanziaria) che saranno utili od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la costituzione di società, l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, associazioni aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, la stipulazione di mutui passivi con garanzie ipotecarie, leasing immobiliari e la prestazione di garanzie a favore di terzi, eccezion fatta per quelle che, per espressa disposizione di legge, sono riservate a particolari tipi di società. Potrà, inoltre, sottoscrivere contratti di finanziamento di ogni genere, convenire e concedere le garanzie richieste anche di natura immobiliare.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

articolo 5

Il capitale sociale è di Euro cinquemilioni quattrocentosessantamila (Euro 5.460.000,00) suddiviso in n. 5.460.000 (cinquemilioni quattrocentosessantamila) azioni da Euro 1 (Euro uno) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti patrimoniali diversi da quelli spettanti alle azioni attualmente in circolazione (anche nella forma di azioni postergate nelle perdite), azioni senza diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

articolo 6

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, o diritti d'opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (contenente l'indicazione del prezzo, delle altre condizioni di vendita e del nominativo del potenziale acquirente delle azioni o del diritto frazionario sulle stesse), offrirle in prelazione ai soci pubblici, o società da questi controllata, se delle azioni cedende sia titolare un socio pubblico, o società da questo controllata, ai soci privati se delle azioni cedende sia titolare un socio privato.

La Lucca Holding, malgrado la formale natura privatistica, è ricompresa fra i soci pubblici in quanto gestisce partecipazioni da considerare sostanzialmente comunali.

Nel caso che i soci pubblici non esercitino la prelazione loro spettante il diritto potrà essere esercitato dai soci privati.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili o diritti d'opzione, salvo che si tratti di trasferimento a garanzia.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, darne notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita. In caso di contemporaneo esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di soci, le azioni da alienare si ripartiranno in misura corrispondente alla richiesta, purché l'offerta sia interamente coperta.

Qualora il socio od i soci che intendano acquistare le azioni da alienare contestino il prezzo indicato dall'alienante, in mancanza di accordo il prezzo sarà determinato da

un arbitratore, nominato di comune accordo dagli interessati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca, che procederà con equo apprezzamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, comma 1, c.c., e che sarà competente anche per la determinazione del prezzo da corrispondere nell'ipotesi che un socio intenderà cedere a terzi le proprie azioni a titolo gratuito. Gli onorari dell'arbitratore saranno a carico delle parti in egual misura; qualora, peraltro, l'arbitratore confermi il prezzo indicato dal socio alienante, le spese resteranno integralmente a carico dei soci che abbiano contestato tale determinazione.

articolo 7

I soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale potranno effettuare finanziamenti a favore della Società. Detti finanziamenti potranno essere effettuati anche a fondo perduto od in conto aumento di capitale sociale, con o senza obbligo di rimborso da parte della Società, e saranno fruttiferi o meno, a seconda di quanto specificamente convenuto all'atto della loro esecuzione. La raccolta del risparmio fra i soci sarà comunque consentita nelle forme ed alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III ASSEMBLEE

articolo 8

L'assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti fatto salvo il diritto di impugnazione e di recesso, nei casi stabiliti dalla legge.

Per la costituzione ed il funzionamento dell'assemblea valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, è consentita la convocazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ed e.mail a condizione che la stessa pervenga ai destinatari almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale comunque convocati.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede della Società, sia negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

articolo 9

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto

articolo 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da conservarsi agli atti della Società, osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.

articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza o assenza, dal Vicepresidente. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti e che può essere anche un non socio. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

articolo 12

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

articolo 13

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

articolo 14

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea la quale, di volta in volta, prima di procedere all'elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti.

14.2 Il consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto.

Nel caso di un consiglio di tre membri, al Comune di Lucca, socio anche mediante società controllata, spetta in ogni caso il diritto di nominare due consiglieri. Al socio Camera di Commercio di Lucca spetta in ogni caso il diritto di nominare un Consigliere.

Nel caso di un consiglio di cinque membri, al Comune di Lucca, socio anche mediante società controllata, spetta in ogni caso il diritto di nominare due consiglieri. Al socio Camera di Commercio di Lucca spetta in ogni caso il diritto di nominare un Consigliere. La nomina dei rimanenti due componenti del Consiglio di Amministrazione compete ai soci la cui personalità giuridica fa riferimento a norme di diritto privato, che deliberano al loro interno a maggioranza di voti spettanti in assemblea ordinaria. Nel caso di consiglio di sette membri, al Comune di Lucca spetta la nomina di almeno tre consiglieri, alla Camera di commercio di un consigliere ed ai privati di due consiglieri.

Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle forme e nei modi previsti dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento ai poteri del Sindaco attribuiti dall'articolo 50 comma 8 del decreto legislativo n.

267/2000. La nomina e la revoca avverranno attraverso la Lucca Holding s.p.a. secondo le norme previste dallo Statuto della stessa.

Compete alla Giunta Camerale, per il socio Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

I componenti del consiglio di amministrazione possono avere diritto ad un compenso per l'attività svolta in favore della Società, la cui determinazione è rimessa in ogni caso sempre all'assemblea dei soci.

14.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui al presente articolo.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti nominati in loro vece rimangono in carica per il periodo residuo fino alla scadenza, fatto comunque salvo l'esercizio da parte del Sindaco e della Giunta Camerale del potere di cui ai precedenti commi.

articolo 15

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere rieletti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società ed è eletto tra i membri nominati dal Sindaco del Comune di Lucca.

articolo 16

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, ma comunque in territorio italiano, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tali partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il Segretario della riunione.


Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o e.mail che dovranno pervenire almeno tre giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e.mail che dovrà pervenire almeno 24 ore prima, al domicilio e/o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Consigliere e sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

E' necessario comunque il consenso dei membri del Consiglio rappresentanti la maggioranza dei soggetti pubblici soci per le seguenti decisioni:

- 
- a) - l'iscrizione di ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
 - b) - la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami di essa;
 - c) - l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - d) - l'assunzione di dirigenti;
 - e) - la compravendita di beni immobili.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi e tutti gli intervenuti si dichiarino a conoscenza degli argomenti da trattare o disposti a trattarli.

articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società senza eccezioni di sorta ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli scopi sociali.

articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per quelle che, per disposizione imperativa di legge, non possono essere oggetto di delega, può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare direttori. Il Consiglio di Amministrazione, conferire mandati in genere. In tutti i casi di cui sopra il Consiglio di Amministrazione determinerà la durata ed i limiti delle deleghe e degli incarichi, fissando le relative remunerazioni anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

articolo 19

La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative nominando avvocati e procuratori alle liti.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche emettere strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c. e, sulla base di deliberazione dell'assemblea straordinaria, dell'art. 2349, co. 2, c.c., determinando i diritti patrimoniali ed amministrativi da attribuire ai loro possessori, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari ad essi applicabili; potrà, altresì, costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c., anche con emissione, ove consentita, di strumenti finanziari.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

articolo 21

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui uno ef-

fettivo ed uno supplente, ai sensi dell'art. 2449 del p.c., nominati dal Comune di Lucca, socio anche attraverso società controllata, uno effettivo ed uno supplente nominati dai soci la cui personalità giuridica fa riferimento a norme di diritto privato e che deliberano al loro interno a maggioranza di voti spettanti in assemblea ordinaria; il rimanente sindaco effettivo è di nomina del socio Camera di Commercio di Lucca, che provvede, ai sensi dell'art. 2449 codice civile, attraverso la Giunta Camerale.

Il collegio sindacale resta in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il membro del Collegio designato dal Sindaco è nominato Presidente del Collegio sindacale stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, in base alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

articolo 22

Fintanto che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e subordinatamente alla condizione che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sarà cura del Consiglio di Amministrazione redigere il progetto di bilancio d'esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

articolo 24

L'organo amministrativo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, provvederà a convocare l'assemblea dei soci, sottoponendo alla stessa il progetto di bilancio.

articolo 25

Gli utili risultanti dal bilancio, previa attribuzione del 5% (cinque per cento) a riserva legale, saranno distribuiti ai soci in proporzione delle rispettive azioni possedute, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori speciali accantonamenti a riserva facoltativa, oppure non deliberi di riportare a nuovo parte degli utili.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede della società o presso le casse incaricate, con le modalità stabilite dall'Assemblea.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

articolo 26

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Qualora lo scioglimento sia determinato da motivi di legge e l'Assemblea non raggiunga un accordo sulla nomina dei liquidatori, questi saranno nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 27

Tutte le controversie, anche concernenti la qualità di socio, insorte tra i soci, tra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci, tra i soci e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci, per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relative a diritti disponibili originati dal rapporto sociale o comunque aventi titolo, anche indiretto, nel rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad arbitrato rituale.

Il Collegio arbitrale, composto da tre membri, è nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca.

Gli arbitri decideranno secondo diritto e il procedimento sarà disciplinato, oltre che dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

articolo 28

Per quanto non disposto nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti.

